



REGIONE
PIEMONTE



Aree protette
Alpi Marittime

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 187

del 24 aprile 2019

- con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:

SERVIZI ASSICURATIVI

Affidamento incarico servizio brokeraggio assicurativo fino al 30 giugno 2024.
CIG: Z5E2829AD0.

IL DIRETTORE F.F.

- Visto l'articolo 12, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" come modificato dalla Legge Regionale 19/2015, che istituisce l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime;
- Rilevata la necessità dell'Ente di procedere alla stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi e delle responsabilità direttamente riferite all'Ente stesso finalizzate, nel caso in cui non corrisponda a specifico obbligo, a preservare l'integrità del patrimonio dell'Ente dalle conseguenze di eventi imprevedibili, potenziali fonti di responsabilità risarcitorie anche di elevato ammontare;
- Dato atto che la valutazione complessiva del quadro di rischio dell'Ente, la redazione dei capitolati speciali di polizza, l'analisi delle offerte, la gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri presentano profili di elevata complessità che richiedono competenze professionali e tecniche specifiche;
- Rilevata l'assenza all'interno dell'Ente di unità di personale in possesso di adeguate professionalità e competenze nel settore assicurativo;
- Richiamata la determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- Ritenuto che il conferimento di un incarico per la fornitura del servizio di intermediazione assicurativa a un *broker* specializzato e organizzato per le esigenze assicurative dell'ente pubblico appare utile e opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso il quale, proprio per la specifica conoscenza della tecnica e del mercato assicurativi, è in grado di supportare l'Ente nell'analisi e nella valutazione dei bisogni di tutela assicurativa e di predisporre le migliori formule assicurative in relazione alle peculiarità e alle necessità dell'Ente stesso;
- Ritenuto che il ricorso all'operato del *broker* da parte dell'ente pubblico risulti non solo pienamente legittimo ma, nel perseguimento dell'interesse pubblico, consenta anche di supportare le scelte dell'Ente in ordine alla migliore copertura dei rischi, di soddisfare le complesse necessità di tutela e trasferimento del rischio e contribuisca a compensare quell'asimmetria informativa che provoca spesso nei rapporti contrattuali una posizione dominante della compagnia e/o dell'agente assicurativo rispetto all'ente pubblico;
- Considerato che il *broker* viene remunerato dalle imprese di assicurazione con commissioni calcolate in percentuale sui premi che verranno sottoscritti, non costituendo pertanto tale remunerazione un costo aggiuntivo per l'Ente;
- Ritenuto comunque che, a fronte del portafoglio assicurativo che l'Ente stima di affidare e alle prevedibili percentuali provvisorie del broker, l'ipotetico importo del servizio fino al 30 giugno 2024 è stimato in € 22.000,00 ed è contenuto nei limiti previsti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);
- Dato atto che occorre autorizzare il Settore Amministrativo e Affari generali a contrarre, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, definendo con la presente Determinazione gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Richiamato l'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l'obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d'importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14 dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti;
- Rilevato che l'articolo 37 comma 1) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che per le stazioni appaltanti, resta fermo l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP, ad eccezione che il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dai parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP stesso;
- Rilevato che alla data del presente atto non risultano in essere convenzioni attive ad opera della CONSIP per l'approvvigionamento di servizi comparabili con quello oggetto di appalto;
- Rilevato che alla data del presente atto i servizi oggetto della presente determinazione non risultano disponibili sul MePA;
- Rilevato che nel caso in oggetto ricorrono le condizioni sopra richiamate e si intende pertanto, attivare la procedura per un affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2) punto a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- Esaminato il dossier di candidatura inoltrato da AON SpA - codice fiscale: 10203070155, partita IVA: 11274970158 - con sede legale a Milano in Via Andrea Ponti n. 8/10 e sede operativa a Cuneo in Piazza Galimberti 2/b, risulta in possesso dell'iscrizione alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e della certificazione UNI EN ISO 9001 estesa all'intera attività di progettazione ed erogazione di servizi di *brokeraggio* assicurativo e di gestione dei sinistri ed ha adottato procedure conformi al Modello Organizzativo 231/2001, dotandosi di un organismo di controllo e vigilanza interno come previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- Dato atto che i referenti individuati per il servizio risultano in possesso dell'iscrizione alla Sezione E del Registro Unico degli Intermediari ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
- Dato atto che il servizio offerto da AON SpA, articolato nelle attività di seguito descritte, risponde alle esigenze dell'Ente:
 - a) assistenza nelle fasi di gara;
 - b) assistenza post-gara;
 - c) formulazione e revisione del programma assicurativo dell'Ente;
 - d) gestione del programma assicurativo con monitoraggio e aggiornamenti annuali;
 - e) resa di pareri in materia assicurativa;
 - f) consulenza globale su problematiche assicurative che potrebbero insorgere;
 - g) assistenza nella gestione dei rischi;
 - h) fornitura di supporti informatici per la gestione delle polizze e dei sinistri;

- Verificata la regolarità contributiva della suddetta ditta come da DURC agli atti dell'Ente;
- Preso atto che AON SpA risulta essere in possesso di adeguati requisiti di capacità economica e finanziaria e di requisiti di capacità tecnica e professionale con specifico riferimento all'attività di intermediazione finanziaria svolta nei confronti di enti pubblici;
- Preso atto della dichiarazione inoltrata da AON relativa al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- Dato atto che l'Ente ha avviato l'iter di verifica del possesso dei requisiti generali necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione al termine del quale, in caso di esito negativo, l'Ente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto;
- Richiamato l'articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 187 del 12 novembre 2010, convertito nella Legge n. 2017 del 17 dicembre 2010 in materia di norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti ed interventi con finanziamenti pubblici e dato atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Dato atto che, come ribadito dalla suddetta determinazione dell'Avcp, è opportuno che l'Ente, "nella ricerca del *broker*, valorizzi in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione considerato che la sua attività, diversamente da quanto avviene nel settore privato, non può spingersi alla ricerca della controparte assicurativa, rimessa dal Codice dei contratti in esclusiva alla stazione appaltante";
- Ritenuto pertanto di affidare ad Aon SpA l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo fino al 30 giugno 2024, secondo le condizioni e i termini indicati nella bozza di contratto allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell'articolo 19 della L. R. 19/2009 e s.m.i, quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Personale, dr.ssa Bernardi Livia, che riveste oltremodo le funzioni di Responsabile tecnico e responsabile della gestione del capitolo di spesa, nonché redattore del presente atto;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. recante "Disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali e dei Loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42 del 5 maggio 2009 e dato atto della sua entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015;
- Visto altresì il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, con il quale era stata modificata e integrata la normativa inerente all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti Strumentali definendone, pertanto, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;

- Preso atto che il Bilancio di Previsione 2019 è stato redatto utilizzando capitoli del nuovo "Piano dei Conti Integrato" adottato dagli Enti di Gestione delle Aree Protette Piemontesi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

IL DIRETTORE F.F.

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Visto l'art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f. al geom. Giuseppe Canavese;
- - Vista la Legge Regionale n.7 del 11 aprile 2001, avente ad oggetto "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" ed in particolare il Capo V articolo 45 "Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali" nonché il regolamento regionale di contabilità apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- Richiamato l'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l'obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d'importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14 dicembre 2013;
- Visto il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto il D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005;
- Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
- Vista l'art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l'art. 1, comma 32, della L. 190 del 6 novembre 2012 in materia di "amministrazione trasparente";
- Visto l'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ritenuto pertanto che nel caso di specie non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo in materia di cooperazione e coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;

- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento individuato con il presente atto;

- Acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Consiglio dell'Ente con Deliberazione n. **3 del 25 febbraio 2019**;

D E T E R M I N A

- Di autorizzare l'applicazione delle procedure di cui all'art. 36 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 trattandosi di spese di importo inferiore ad € 40.000,00 per le quali è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

- Di affidare ad AON SpA con sede legale a Milano in Via Andrea Ponti n. 8/10 e sede operativa a Cuneo in Piazza Galimberti 2/b l'incarico per il servizio di *brokeraggio* assicurativo fino al 30 giugno 2024, secondo le condizioni e i termini descritti nella bozza di contratto allegata allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che trattasi di spesa ricorrente;

- Di dare atto che il *broker* viene remunerato dalle imprese di assicurazione con commissioni calcolate in percentuale sui premi che verranno sottoscritti, non costituendo pertanto tale remunerazione un costo aggiuntivo per l'Ente;

- Di dare comunque atto che, a fronte del portafoglio assicurativo che l'Ente stima di affidare e alle prevedibili percentuali provvisorie del broker, l'ipotetico importo del servizio fino al 30 giugno 2024 è stimato in € 22.000,00 ed è contenuto nei limiti previsti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);

- Di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

- Di dare atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Responsabile del Servizio Personale, dr.ssa Bernardi Livia, che riveste oltremodo le funzioni di Responsabile tecnico e responsabile della gestione del capitolo di spesa, nonché redattore del presente atto;

- Di dare atto altresì atto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma del Direttore;


- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull'albo on line sul sito dell'Ente;

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio dell'Ente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all'art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dall'art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese




Allegati:

- Bozza di contratto

PARERE TECNICO

La sottoscritta Livia Bernardi, Funzionario Responsabile del Servizio Personale, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Funzionario
Livia Bernardi



PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Bilancio certifica che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente".

Il Funzionario
Luciana Baretto



PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal...22/05/2019.....
al...05/06/2019..... all'Albo del Parco on line su apposita sezione del sito
www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese

